

**OGGETTO: SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI (SIGLATI E DEPOSITATI FINO AL 31 AGOSTO P.V.) CHE PREVEDONO MISURE INNOVATIVE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO MODALITÀ OPERATIVE INPS PER PRESENTARE L'ISTANZA ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2018**

Il decreto interministeriale 12/09/17 ha previsto uno **sgravio contributivo** a favore dei **datori di lavoro del settore privato** che, dall'1 gennaio 2017 **al 31 agosto 2018**, abbiano sottoscritto e depositato/sottoscrivano e depositino, presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, **contratti collettivi aziendali** – anche in recepimento di contratti collettivi territoriali – recanti **l'introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già stabilito dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni normative** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2018, 26 e 25 del 2017).

Di seguito riportiamo le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per l'attribuzione e la fruizione del beneficio, illustrate dall'INPS con la circolare n. 91 del 3 agosto scorso (in precedenza, con la circolare n. 163 del 13/11/17 riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 26/2017, l'Istituto di previdenza aveva invece definito i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, di accesso).

Per quanto attiene le risorse stanziate per l'anno in corso (pari a 54.600.000 euro), **il contratto collettivo aziendale deve essere sottoscritto e depositato dall'1 novembre 2017 al 31 agosto 2018**, avvalendosi della procedura telematica disponibile su [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it).

L'avvenuto deposito sarà oggetto di controllo in sede di ammissione al beneficio.

Dal 17 ottobre 2017 è possibile indicare, all'atto del deposito on line, la finalità di decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Tuttavia, **i datori di lavoro che avessero provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato, non devono effettuare un nuovo deposito per fruire dello sgravio contributivo di cui si tratta, ove il contratto già depositato contenga anche misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 12/09/17.**

**Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i datori di lavoro devono inoltrare all'INPS apposita domanda telematica** – avvalendosi del modulo di istanza on line “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, all'interno dell'applicazione “DiResCo-Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul portale istituzionale dell'Istituto di previdenza – **non oltre il 15 settembre 2018.**

La domanda deve contenere i dati sottoelencati:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
- c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- d) il codice deposito contratto (ossia il codice identificativo numerico formato da 17 cifre e ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l'ITL);
- e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
- f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale 12 settembre 2017.

Nel modulo di domanda è presente anche una sezione “Note” in cui il richiedente può scrivere osservazioni o informazioni utili ai fini dell’istruttoria di ammissione.

Lo sgravio è concedibile una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale. Pertanto non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017.

Scaduto il termine per l’invio dell’istanza, l’INPS:

- controlla il deposito del contratto aziendale, sulla base dei dati indicati nella domanda. In caso di suo rigetto per esito negativo nella verifica del deposito del contratto aziendale, la procedura DiResCo emetterà un avviso;
- procede al calcolo della misura del beneficio.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Per quanto attiene i criteri e la modalità di determinazione del beneficio, si rimanda al paragrafo 4 della già menzionata circolare INPS 163/2017, di seguito riportato.

*“Lo sgravio in esame non è correlato alla retribuzione dei lavoratori ma consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale.*

*Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote:*

- **Quota A:** *ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell’anno;*
- **Quota B:** *ottenuta ripartendo l’80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell’anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. L’algoritmo di ripartizione è il risultato delle seguenti operazioni:*
  1. *si somma la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro ammessi;*
  2. *si divide l’80% delle risorse finanziarie per il totale determinato al punto precedente;*
  3. *si moltiplica il risultato ottenuto al punto 2 per la media occupazionale di ciascun datore di lavoro.*

*Lo sgravio fruibile sarà dato dalla somma QuotaA+ QuotaB associata al datore di lavoro.*

*Si precisa che, ai fini della presentazione della domanda e del calcolo dello sgravio, il datore di lavoro va inteso sempre come soggetto unitario, identificato dal codice fiscale, indipendentemente dalla pluralità di posizioni contributive aperte presso l’Istituto.*

**Lo sgravio non può superare un importo pari al 5% (cinque per cento) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda.** *In coerenza con il criterio di quantificazione dello sgravio sulla base dei dipendenti occupati, l’imponibile che rileva è quello dichiarato per i lavoratori dipendenti. Tale limite comporta che eventuali eccedenze, rispetto allo stesso, risultanti dal calcolo del beneficio, sono ridistribuite in modo reiterativo, con i criteri della quota B, tra i datori di lavoro aventi ancora capienza nel tetto, fino a esaurimento delle risorse o raggiungimento del limite per tutti i datori di lavoro ammessi.*

*Il calcolo del beneficio è operato dall’INPS. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAg) regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo, restando irrilevanti eventuali variazioni, per qualunque causa, registrate successivamente a tale momento. Non si tiene conto del dato relativo ai lavoratori somministrati, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in quanto questi hanno diritto a fruire dei servizi sociali e*

*assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore ma non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo."*

Dal 16 ottobre 2018 l'INPS informerà i datori di lavoro – esclusivamente in modalità telematica, mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo di istanza – dell'esito della domanda e dell'importo dello sgravio eventualmente riconosciuto.

**La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC**, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2018; API INDUSTRIA NOTIZIE 28 e 5 del 2007).

A tal fine il datore di lavoro potrà avvalersi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.) di cui al messaggio INPS n. 2648 del 2 luglio 2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2018), che prevede la possibilità per l'azienda di dichiarare, a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo, la volontà di usufruire delle agevolazioni.

In assenza della preventiva dichiarazione a cura dell'azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito dell'elaborazione del flusso Uniemens sia evidenziata la presenza di agevolazioni, il sistema D.P.A. attiverà l'interrogazione della procedura Durc On Line ai fini della verifica del requisito di cui al citato art. 1, comma 1175.

Contestualmente all'esito positivo all'istanza, **da novembre 2018 alle matricole ammesse al beneficio è attribuito – automaticamente – il codice di autorizzazione "6J"** ("datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. 12 settembre 2017").

**Il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato esclusivamente sulle denunce dei mesi di competenza novembre e dicembre 2018, su una o due mensilità.** Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell'azienda il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.

Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "L902", avente il significato di "conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità 2018"; nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.